

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N .97 DEL 26.04.2007**

**OGGETTO: Ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato promosso dal Consorzio di lottizzazione “Borgo Galletto” contro il Comune di Zevio per l’annullamento della sentenza del TAR Veneto Sez.I n. 516/06. Costituzione in giudizio**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATO il ricorso promosso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, notificato in data 12 novembre 2004, prot. n. 23541, con cui il Consorzio di lottizzazione “Borgo Galletto” nella persona del Presidente Sig. Fernando Stevani ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione consiliare n. 66 del 03 agosto 2004 con cui si è respinto il piano di lottizzazione presentato dal ricorrente il 25 luglio 2002, prot. n. 13294, nonché degli atti presupposti: parere della Commissione Edilizia Comunale del 29 agosto 2003 e nota del 16 dicembre 2003 del dirigente del settore tecnico edilizia privata e sportello unico imprese e per la condanna del Comune medesimo al risarcimento dei danni da ritardo nell’assunzione delle decisioni contestate;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 in data 16 novembre 2004 e la determinazione dirigenziale n. 150 RS, 883 RG in data 19 novembre 2004 relative alla costituzione in giudizio e conferimento di mandato all’Avv. Prof. Giovanni Sala, con studio legale in Verona, Lungadige Capuleti n. 1 unitamente e disgiuntamente all’Avv. Franco Zambelli con studio legale in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;

DATO ATTO CHE con sentenza n. 516/2006 del 15 dicembre 2006 il TAR Veneto – Sez. I- ha respinto il ricorso accogliendo le tesi del Comune;

VISTO il ricorso in appello proposto dal Consorzio Borgo Galletto al Consiglio di Stato contro il Comune di Zevio per l’annullamento della citata sentenza di primo grado e per la condanna del comune medesimo al risarcimento dei danni;

Vista la nota del 13 aprile 2007- N. prot. n. 7530 stessa data- con cui l’Avv.to Prof. Giovanni Sala consiglia la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale anche in appello;

RITENUTO coerentemente di resistere in giudizio anche davanti al Consiglio di Stato a sostegno della sentenza di primo grado e quindi del provvedimento Consiliare impugnato con ricorso n. 3175/04 e degli altri atti presupposti, per ribadire ulteriormente le tesi dall’Amministrazione comunale stante anche la rinnovata richiesta di risarcimento del danno presentata dal Consorzio Borgo Galletto;

RITENUTO di indicare al responsabile dell’Unità Organizzativa Segretaria Affari Generali quale legale patrocinatore del comune l’Avv.to prof. Giovanni Sala che conosce a fondo tutti gli aspetti della vertenza avendola seguita, con successo, nel primo grado di giudizio, come già detto;

Visto il comma 2 dell’art. 26 dello Statuto Comunale vigente secondo cui spetta a questo organo la decisione della costituzione in giudizio;

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'at. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

### **DELIBERA**

1) DI COSTITUIRSI nel giudizio di appello promosso dal Consorzio Borgo Galletto davanti al Consiglio di Stato contro il comune di Zevio con ricorso allegato sub A) al fine di ottenere:

- l'annullamento della sentenza TAR Veneto Sez. I n. 516/06 in data 15 dicembre 2005, depositata il 3 marzo 2006, non notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal Consorzio medesimo avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di questo ente n. 66 del 3.8.04 – ed atti presupposti che ha respinto il piano di lottizzazione presentato il 25.7.002 dal ricorrente;
- la condanna del Comune medesimo al risarcimento dei danni da ritardo nell'assunzione delle decisioni contestate e quanto a queste ultime perché assunte in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Generali gli atti conseguenti alla presente decisione compreso l'affidamento dell'incarico al legale Avv. Prof. Giovanni Sala con Studio in Verona Lungadige Capuleti 1/A esperto in materia che ha seguito con successo il giudizio di primo grado e al suo domiciliatario Avv.to Franco Zambelli, con studio in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;

3) DA DARE ATTO che contestualmente all'affidamento verrà assunta la spesa a bilancio che in questa fase si quantifica in €5.000,00, dando atto dell'esistenza della disponibilità di fondi sul capitolo Capitolo di PEG 123 denominato "Consulenze Legali";

4) DI DARE ATTO altresì che agli incaricati verrà conferita procura alla lite da parte del Sindaco, rappresentante del comune;

5) COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al Prefetto ai sensi dell'art. 135 del medesimo Decreto Legislativo.

6) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la richiesta di sospensiva, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.